

ESPOSTO AL MINISTRO DELL'INTERNO MARCO MINNITI SULLE MULTE FACILI

Dopo aver denunciato più volte in passato i pericoli di una privatizzazione delle funzioni di polizia, l'O.S.Po.L. si rivolge al Ministro dell'Interno Minniti affinché ponga in essere quanto in suo potere per verificare la conformità, al dettato normativo, dell'azione degli Ausiliari del Traffico capitolini preposti al controllo delle corsie riservate ai mezzi pubblici. Una recentissima sentenza di un giudice di pace di Roma ha annullato due ordinanze prefettizie che rigettavano un ricorso avverso verbali elevati da un ausiliario del traffico il quale, avendo accertato l'abusiva circolazione di un veicolo su di una corsia preferenziale, aveva ommesso di procedere a contestazione immediata per non intralciare il trasporto pubblico. L'accertatore, escusso dal giudice di pace, aveva onestamente dichiarato che non aveva il potere di fermare i veicoli, pur tuttavia, i verbali da lui redatti riportavano, contraddittoriamente, la seguente motivazione per giustificare la mancata contestazione immediata (che è poi quella riportata in maniera ciclostilata su tutti i verbali adoperati dagli ausiliari del traffico) e cioè: *“La violazione non è stata contestata per non intralciare il servizio pubblico di trasporto”*. Quanto candidamente testimoniato dall'accertatore lo si ritrova esattamente nella **Direttiva del Ministro dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Prot. 300/A/26467/110/26 del 25.09.1997** la quale, in relazione ai poteri riconosciuti agli ausiliari del traffico, è chiara e non si presta ad interpretazioni personali, tuttavia, né il Comune di Roma per quel che riguarda gli accertamenti e né la Prefettura di Roma per quanto riguarda i ricorsi sembra abbiano voluto prendere atto dei limiti imposti dalla suddetta direttiva con la prevedibile conseguenza di veder aumentate a dismisura le incombenze dei giudici di pace romani. E' necessario rimarcare che gli ausiliari del traffico, dipendenti dell'azienda di trasporto pubblico, nonostante abbiano le qualifiche per accertare le infrazioni relative alla circolazione sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, non hanno però il potere di fermare i veicoli che compiono tali infrazioni e poiché difficilmente i conducenti dei suddetti veicoli si fermano spontaneamente alla vista di questi agenti, i verbali che questi ultimi redigono necessitano, per essere validi, di una specifica e dettagliata motivazione relativa alla mancata contestazione immediata. E' ovvio che qualsiasi cosa l'agente scriva in relazione a ciò non potrà mai corrispondere alla realtà in quanto non avendo il potere di intimare l'alt non potrà conseguentemente descrivere gli effetti di un'azione che non può compiere esponendosi, pertanto, anche al rischio di una denuncia per falso ideologico e falso materiale. Superfluo evidenziare che un'attività di mera repressione consistente nell'esclusiva annotazione di targhe non bilanciata da un'incisiva azione di prevenzione non può non degenerare, nel tempo, nell'odioso fenomeno delle cosiddette MULTE FACILI. Detto questo ci auguriamo che degli onesti lavoratori non debbano pagare personalmente lo scotto di un loro cattivo impiego ma soprattutto ci auguriamo che un pò di buon senso torni presto a caratterizzare le scelte del Campidoglio su di un tema così delicato come quello della gestione della mobilità urbana che deve comunque conciliarsi con il rispetto della legge da parte di chi dovrebbe per primo dare l'esempio. A tal fine l'O.S.Po.L. auspica un non più rinviabile potenziamento del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale i cui componenti dispongono di tutte quelle qualifiche e di tutti quei poteri necessari per svolgere al meglio qualsiasi compito di polizia stradale.

Ufficio Stampa OSPOL

Roma 9/8/2017

OSPOL- Via Prospero Alpino 69 -00154 Roma – tel 065818638 – www.ospol.it

segue Esposto al Ministro dell'Interno



prot. 62/17/PN

Al Ministro dell'Interno
Dott. Marco Minniti

ESPOSTO

E p.c. Alla Sindaca di Roma Capitale
Avv. Virginia Raggi

Oggetto: Criteri organizzativi ed operativi degli ausiliari del traffico di Roma Capitale

I sottoscritti Luigi Marucci e Stefano Lulli, rispettivamente Presidente e Segretario di Roma dell'O.S.Po.L. (Organizzazione Sindacale delle Polizie Locali), elettivamente domiciliati in Roma, Via Prospero Alpino n. 69,

PREMESSO

- che ai sensi dell'**art. 11, comma 3, del Codice della Strada**: "*Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.*";
- che ai sensi dell'**art. 21, comma 1, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada**: "*Ai compiti di coordinamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 11, comma 3 del codice, provvede con proprie direttive il Ministro dell'interno.*";
- che ai sensi dell'**art. 200, comma 1, del Codice della Strada**: "*La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.*";
- che ai sensi dell'**art. 201, comma 1, del Codice della Strada**: "*Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. ...*";

- che ai sensi dell'**art. 24, comma 3, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada**: "Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del codice, quando non sono in uniforme, per l'intimazione dell'ALT a coloro che circolano sulle aree soggette alla disciplina del codice della strada esibiscono in modo chiaramente visibile, il segnale distintivo di cui al comma 1 e successivamente, prima di qualsiasi accertamento o contestazione, esibiscono la speciale tessera rilasciata dalla competente amministrazione.";
- che ai sensi dell'**art. 24, comma 4, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada**: "Gli organi di polizia stradale in uniforme possono intimare l'ALT, oltre che con il distintivo, anche facendo uso di fischiello o con segnale manuale o luminoso.";
- che ai sensi dell'**art. 17, comma 133, della Legge n. 127/97**: "Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli artt. 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. c), del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285.";
- che ai sensi dell'**art. 68, comma 1, della Legge n. 488/99**: "I commi 132 e 133 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera c), dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.";
- che secondo la **Direttiva del Ministro dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, n. 300/A/26467/110/26 del 25.09.1997** (riguardante il personale previsto dall'art. 17, commi 132 e 133, della L. 127/97): "... Poiché gli addetti all'accertamento delle violazioni in materia di sosta e di circolazione e sosta sulle corsie riservate non possono essere inquadrati tra quelli che svolgono funzioni di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del Codice della strada, essi non potranno utilizzare il segnale distintivo previsto dal comma 5 del citato articolo, ...";

- che sempre secondo la **Direttiva del Ministro dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, n. 300/A/26467/110/26 del 25.09.1997** (riguardante il personale previsto dall'art. 17, commi 132 e 133, della L. 127/97): "... *Tutta l'attività di gestione dei verbali, successiva alla loro redazione (notifiche, riscossione, trattazione ricorsi, messa a ruolo, ecc.), è effettuata dagli Uffici o dai Comandi di Polizia Municipale del Comune in cui gli addetti operano. Ai predetti Uffici o Comandi compete anche un'attività di indirizzo, pianificazione e controllo degli accertatori ed una costante assistenza ed organizzazione del servizio da questi svolto. ...*";

CONSIDERATO

- che con il presente esposto viene colta l'occasione per portare alla Sua autorevole attenzione le segnalazioni ricevute da numerosissimi cittadini che si sentono vessati dai comportamenti posti in essere dagli ausiliari del traffico (personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico) di Roma Capitale i quali - con buona pace della prevenzione - sembrano dedicarsi principalmente all'accertamento dei transiti irregolari collocandosi, in maniera non sempre perfettamente visibile, ai bordi delle corsie riservate e redigono verbali che non vengono mai contestati immediatamente per il fatto che i suddetti ausiliari, per i sopra elencati motivi, non hanno il potere di intimare l'ALT. Tuttavia, sui verbali da loro redatti, notificati successivamente ai trasgressori, viene riportata un'irrealistica motivazione per la mancata contestazione (*La violazione non è stata contestata per non intralciare il servizio pubblico di trasporto*) la quale ha natura puramente fittizia perché è giuridicamente inammissibile motivare un'omissione che è la conseguenza di un potere che non si è legittimati ad esercitare!
- che molti giudici di pace stanno annullando i verbali redatti dagli ausiliari del traffico relativi alla circolazione sulle corsie riservate per i motivi di cui sopra;
- che, per ovviare alla summenzionata problematica, Roma Capitale dispone del personale del Corpo della Polizia Locale il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Codice della Strada, è legittimato ad operare senza i limiti che la legge impone agli ausiliari del traffico;
- che altra nota dolente segnalata dagli utenti è l'inutile disagio arrecato loro a causa dell'impossibilità di poter presentare ricorso, avverso i verbali redatti dagli ausiliari del traffico, presso l'Unità Organizzativa della Polizia Locale di Roma Capitale ove essi risiedono essendo tenuti a presentarlo, indistintamente, presso la sede della U.O. Gestione delle Entrate da Contravvenzioni sita in via Ostiense 131/L nonostante il verbale venga loro consegnato, qualora non vada a buon fine il primo tentativo di notifica, dalle Case Comunali dei gruppi della polizia locale di residenza;

- che la suddetta Direttiva del Ministro dell'Interno risulta disattesa sia per quel che riguarda l'indirizzo e la pianificazione dell'attività svolta dagli ausiliari del traffico che per quanto riguarda il controllo dei medesimi da parte della Polizia Locale di Roma Capitale sebbene tale Direttiva, inoltre, disponga espressamente che: "... *Il verbale sarà comunque gestito direttamente dagli Uffici o Comandi di Polizia Municipale e registrato secondo le regole del citato art. 383, 3° comma. ...*";
- che a seguito dell'ampio risalto dato dagli organi di stampa alle cosiddette MULTE FACILI è necessario prendere idonei provvedimenti affinché non si penalizzi ulteriormente chi, con grande difficoltà, svolge il proprio lavoro con abnegazione e nel più assoluto rispetto delle regole;

Tanto premesso e considerato,

CHIEDE


Alla S.V. di intervenire, con i poteri previsti dal citato art. 11, comma 3, del Codice della Strada, al fine di verificare se il complessivo operato dell'Amministrazione Capitolina nella gestione degli ausiliari del traffico al suo servizio rispetti pedissequamente quanto disposto dalla citata Direttiva n. 300/A/26467/110/26 del 25.09.2017 e ciò per due importanti ordini di motivi:

1. tutelare il cittadino/utente perché in uno stato di diritto nessuno è *legibus solutus*;
2. tutelare il cittadino/lavoratore - nella fattispecie l'ausiliario del traffico - il quale, agendo in maniera poco ortodossa, potrebbe incorrere in una serie di illeciti penali aggravati dalla qualifica di pubblico ufficiale a lui riconosciuta;

In attesa di un gradito ed urgente riscontro, si inviano cordiali saluti.

Il Segretario di Roma

Stefano Lulli



Il Presidente

Luigi Marucci

